

Epigrafe

Premessa

Capo I - Revisione delle sanzioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sull'incremento di valore degli immobili e di imposte ipotecaria e catastale

- 1. Sanzioni in materia di imposta di registro.*
- 2. Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.*
- 3. Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili.*
- 4. Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale.*

Capo II - Sanzioni in materia di imposta di bollo, imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli spettacoli, tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa

- 5. Sanzioni in materia di imposta di bollo.*
- 6. Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi.*
- 7. Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli.*
- 8. Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative.*
- 9. Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa.*

Capo III - Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi

- 10. Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi.*

Capo IV - Sanzioni in materia di tributi locali

11. *Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale.*

12. *Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.*

13. *Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.*

14. *Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.*

15. *Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.*

16. *Norme applicabili.*

Capo V - Sanzioni in materia di tasse automobilistiche e abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione

17. *Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli.*

18. *Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni.*

19. *Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione.*

Capo VI - Sanzioni relative all'anagrafe tributaria e codice fiscale

20. *Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale.*

Capo VII - Disposizioni comuni

21. *Entrata in vigore.*

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ⁽¹⁾.

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 16 luglio 1998, n. 63;*

- *Ministero delle finanze: Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 9 luglio 1998, n. 179/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 192/E; Nota 5 agosto 1998, n. IV-IX-SD-3821; Nota 21 settembre 1998, n. V/11-86342; Circ. 14 ottobre 1998, n. 239/T; Circ. 19 novembre 1998, n. 267/E; Circ. 5 luglio 2000, n. 138/E; Circ. 24 ottobre 2000, n. 51512.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della *Costituzione*;

Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di imposta, ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto legislativo recante i principi generali della revisione organica e del completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata *legge n. 662 del 1996*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I - Revisione delle sanzioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sull'incremento di valore degli immobili e di imposte ipotecaria e catastale

1. Sanzioni in materia di imposta di registro.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55, nel terzo comma, le parole «delle soprattasse e delle pene pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «e delle sanzioni amministrative»;

b) ... ⁽³⁾;

c) ... ⁽⁴⁾;

d) ... ⁽⁵⁾;

e) ... ⁽⁶⁾;

f) ... ⁽⁷⁾;

g) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 56 e gli articoli 70 e 75.

(3) Sostituisce l'art. 69 del *D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*.

(4) Sostituisce l'art. 71 del *D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*.

(5) Sostituisce l'art. 72 del *D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*.

(6) Sostituisce l'art. 73 del *D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*.

(7) Sostituisce l'art. 74 del *D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*.

2. Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con *decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 3, la parola «soprattasse» è sostituita dalle seguenti: «sanzioni amministrative»;

b) all'articolo 38, comma 1, primo periodo, le parole «delle soprattasse e pene pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle sanzioni amministrative»;

c) all'articolo 39, comma 1, e all'articolo 41, comma 1, le parole «, delle soprattasse e delle pene pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «e delle sanzioni amministrative»;

d) ... ⁽⁸⁾;

e) ... ⁽⁹⁾;

f) ... ⁽¹⁰⁾;

g) ... ⁽¹¹⁾;

h) l'articolo 52 è abrogato.

(8) Sostituisce l'art. 50 del *D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346*.

(9) Sostituisce l'art. 51 del *D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346*.

(10) Sostituisce l'art. 53 del *D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346*.

(11) Sostituisce l'art. 54 del *D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346*.

3. Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili.

1. Al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643* , recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni ⁽¹²⁾:

a) ... ⁽¹³⁾;

b) l'articolo 24 è abrogato.

(12) Alinea così modificata dall'art. 3, *D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203*.

(13) Sostituisce l'art. 23 del *D.Lgs. 26 ottobre 1973, n. 643*.

4. Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con *decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽¹⁴⁾;

b) all'articolo 17, nel comma 3, le parole «Le soprattasse e le pene pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «Le sanzioni amministrative» e nel comma 5 le parole «, soprattasse e pene pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «e sanzioni amministrative»;

c) è abrogato il comma 3-bis dell'articolo 9, introdotto dall'articolo 11, comma 2, lettera b) del *decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79* , convertito, con modificazioni dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*.

(14) Sostituisce l'art. 9 del *D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347*.

Capo II - Sanzioni in materia di imposta di bollo, imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli spettacoli, tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa

5. Sanzioni in materia di imposta di bollo.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , recante disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, secondo comma, nell'articolo 34, primo comma, e nell'articolo 38, primo comma, le parole «pene pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative»;

b) nell'articolo 22, primo comma, le parole «soprattasse e pene pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative»;

c) nell'articolo 31, secondo comma, le parole «pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa»;

d) nell'articolo 32, quarto comma, la parola «penalità» è sostituita dalle seguenti: «sanzione amministrativa»;

e) nell'articolo 37, terzo comma, la parola «soprattasse» è sostituita dalle seguenti: «sanzioni amministrative»;

f) ... ⁽¹⁵⁾;

g) ... ⁽¹⁶⁾;

h) ... ⁽¹⁷⁾;

i) nell'articolo 33, al primo comma, sono soppresse le parole «e soprattasse» e al quarto comma sono soppresse le parole «e delle soprattasse»;

l) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 22, il primo comma dell'articolo 27 e gli articoli 28, 29 e 34.

(15) Sostituisce l'art. 24 del D.Lgs. 26 ottobre 1972, n. 642.

(16) Sostituisce l'art. 25 del D.Lgs. 26 ottobre 1972, n. 642.

(17) Sostituisce l'art. 26 del D.Lgs. 26 ottobre 1972, n. 642.

6. Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi.

1. Alla *legge 29 ottobre 1961, n. 1216*, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽¹⁸⁾;

b) sono abrogati l'articolo 25 e il primo comma dell'articolo 28.

(18) Sostituisce l'art. 24 della *L. 29 ottobre 1961, n. 1216*.

7. Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli.

1. Al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, come modificato dal *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60*, concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽¹⁹⁾;

b) ... ⁽²⁰⁾.

2. Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli - fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l'imposta sugli intrattenimenti è determinata con le modalità previste dal *decreto ministeriale 12 aprile 1990*.

3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti è l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ⁽²¹⁾.

(19) Sostituisce l'art. 32 del *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640*.

(20) Sostituisce l'art. 33 del *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640*.

(21) Articolo così sostituito dall'art. 3, *D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99*, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

8. Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽²²⁾;

b) nell'articolo 10 il primo comma è abrogato e al terzo comma le parole «pene pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative»;

c) nell'articolo 11, al primo e al terzo comma, le parole «e delle soprattasse» sono soppresse.

(22) Sostituisce l'art. 9 del *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641*.

9. Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa.

1. Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , concernente le tasse sui contratti di borsa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, nel terzo comma, le parole «con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione»;

b) nella rubrica del titolo X, le parole «Disposizioni penali» sono sostituite dalla seguente: «Sanzioni»;

c) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ... ⁽²³⁾;

2) il terzo comma è abrogato;

3) nel sesto comma, le parole «la sanzione amministrativa di lire 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni»;

d) all'articolo 20, nel primo comma, le parole «pena pecuniaria di lire 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni»;

e) ... ⁽²⁴⁾.

3. Il comma 2 dell'articolo 9 del *decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 febbraio 1992, n. 66*, è abrogato.

(23) Sostituisce il primo comma dell'art. 17, *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278*.

(24) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 21, *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278*.

Capo III - Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi

10. *Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi.*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) negli articoli 303, terzo comma, secondo periodo, 304, secondo comma, 309, primo comma, e 315, primo comma, le parole «pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa»;

b) nell'articolo 307, primo comma, le parole «la pena stabilita nell'articolo 305 è aumentata in misura non minore di lire 20.000 e non maggiore di lire 24.000» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 è aumentata in misura non minore di lire duecentomila e non maggiore di lire un milione»;

c) nell'articolo 314, primo comma, le parole «, in luogo della sanzione amministrativa, la pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa»;

d) l'articolo 322 è abrogato;

e) all'articolo 325 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel terzo comma, le parole «pene pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative»;

2) nel quarto comma, le parole da «ovvero all'intendente di finanza» a «pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione è stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa»;

f) all'articolo 326, primo comma, secondo periodo, le parole da «ovvero all'intendente di finanza» a «pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione è stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa».

2. Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione. La sanzione prevista dall'articolo 318 dello stesso testo unico è elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni; la sanzione prevista dall'articolo 315 del medesimo testo unico è elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Restano ferme le disposizioni contenute nel *regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65*, concernenti violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa ⁽²⁵⁾.

3. I richiami all'articolo 15 della *legge 7 gennaio 1929, n. 4*, presenti negli articoli 325, quarto comma, e 326, primo comma, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative per violazioni alle norme tributarie.

4. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e

amministrative, approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 2, primo periodo, dopo le parole «non giustificate dalla prescritta documentazione,», sono inserite le seguenti: «in aggiunta al pagamento del tributo»;

b) ... ⁽²⁶⁾.

(25) Comma così modificato dall'art. 4, *D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203*.

(26) Sostituisce il comma 6 dell'art. 49, *D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504*.

Capo IV - Sanzioni in materia di tributi locali

11. *Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale.*

1. Al testo unico per la finanza locale, approvato con *regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽²⁷⁾;

b) l'articolo 296 è abrogato.

(27) Sostituisce l'art. 292 del *R.D. 14 settembre 1931, n. 1175*.

12. Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽²⁸⁾;

b) nell'articolo 24, primo comma, secondo periodo, le parole «si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie»;

c) ... ⁽²⁹⁾;

d) ... ⁽³⁰⁾.

(28) Sostituisce l'art. 23 del *D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*.

(29) Sostituisce l'art. 53, *D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*.

(30) La presente lettera, come modificata dall'art. 3, *D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99*, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, sostituisce l'art. 76, *D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*.

13. Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, l'ultimo comma è abrogato ⁽³¹⁾;

b) ... ⁽³²⁾.

(31) Lettera così modificata dall'art. 3, *D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99*, con la decorrenza prevista dall'art. 4 dello stesso decreto.

(32) La presente lettera, come modificata dall'art. 3, *D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99*, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, sostituisce l'art. 5, *D.L. 2 marzo 1989, n. 66*.

14. Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. ... ⁽³³⁾.

(33) Sostituisce l'art. 14, *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504*.

15. Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

1. ... ⁽³⁴⁾.

(34) L'art. 15, sostituito dall'art. 4, *D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203*, a sua volta, sostituisce il comma 31 dell'art. 3, *L. 28 dicembre 1995, n. 549*.

16. Norme applicabili.

1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.

Capo V - Sanzioni in materia di tasse automobilistiche e abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione

17. Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli.

1. Alla *legge 24 gennaio 1978, n. 27*, che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la parola: «soprattassa» ovunque ricorrente, è sostituita dalle seguenti: «sanzione amministrativa».

2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell'articolo 5 del *decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1983, n. 53*, nonché ogni altra disposizione della medesima *legge 24 gennaio 1978, n. 27*, che risulta in contrasto con le norme del presente decreto e il *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471*, e il *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472*.

3. La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella è determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione ⁽³⁵⁾.

(35) Articolo così sostituito dall'art. 4, *D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203*.

18. Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni.

1. ...⁽³⁶⁾.

(36) Sostituisce l'art. 8, L. 15 dicembre 1967, n. 1235.

19. Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione.

1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito dalla *legge 4 giugno 1938, n. 880*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, nel primo e nel secondo comma, la parola «soprattassa» è sostituita dalle parole «sanzione amministrativa»;

b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati.

2. Le sanzioni previste nel comma 1 assorbono quelle comminate per l'omesso o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa prevista nell'articolo 9 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641* , e nell'articolo 8 del presente decreto.

3. La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito dalla *legge 4 giugno 1938, n. 880*, e successive modificazioni, è sostituita con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione; le pene pecuniarie previste dall'articolo 22 del citato regio decreto-legge sono sostituite con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

20. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... ⁽³⁷⁾;

b) ... ⁽³⁸⁾.

(37) Sostituisce l'art. 13 del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605*.

(38) Sostituisce l'art. 14 del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605*.

Capo VII - Disposizioni comuni

21. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998.
